



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 188 Del 03-10-2019

Oggetto:	COMUNE DI POLLENZA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DANTE (FG. 10, P.LLA 72 PORZ.) - AMPLIAMENTO STRADA CEGLI (FG. 10 P.LLA 73 PORZ.). VARIANTE PARZIALE AL PRG GIA' ADEGUATO AL PPAR AI SENSI DEL DPR 327/2001 PER APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DELIBERE C.C. N°5 DEL 6/2/2019 (ADOZIONE) E N°51 DEL 31/7/2019 (ADOZIONE DEFINITIVA) E RELATIVI ELABORATI ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 4, L.R. N. 34/'92 E DELL'ARTICOLO 19 COMMI 2 E 4 DEL D.P.R. 327/2001
----------	--

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: COMUNE DI POLLENZA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DANTE (FG. 10, P.LLA 72 PORZ.) - AMPLIAMENTO STRADA CEGLI (FG. 10 P.LLA 73 PORZ.). VARIANTE PARZIALE AL PRG GIA' ADEGUATO AL PPAR AI SENSI DEL DPR 327/2001 PER APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DELIBERE C.C. N°5 DEL 6/2/2019 (ADOZIONE) E N°51 DEL 31/7/2019 (ADOZIONE DEFINITIVA) E RELATIVI ELABORATI ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 4, L.R. N. 34/'92 E DELL'ARTICOLO 19 COMMI 2 E 4 DEL D.P.R. 327/2001

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

È stata esaminata, per quanto di competenza, la documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Pollenza con nota prot. n. 12537 del 10/9/2019, pervenuta in pari data con prot. n. 24342 e successive errata correge prot.12573 del 11/9/2019, pervenuta in pari data con prot. 24390 ed integrazione prot.13618 del 2/10/2019 pervenuta in pari data con prot.26396.

Premesso che:

Il Comune di Pollenza é attualmente dotato di un Piano Regolatore Comunale adeguato al P.P.A.R. approvato definitivamente con Atto deliberativo della Giunta Provinciale di Macerata n. 82 del 20/03/2001 e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali e generali che ne hanno determinato l'attuale configurazione;

Con delibera n. 5 del 6/2/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli" e contestualmente adottato ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/92 e del DPR 327/2001 la presente variante parziale al PRG vigente e apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

La variante al PRG, in conformità all'art.26 della L.R. 05/08/1992 n. 34 così come modificata dalla L.R. 16/08/2001 n.19, è stata depositata a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi a partire dal 21/2/2019;

Dell'avvenuto deposito si è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio, Manifesto a Stampa affisso sul territorio Comunale e mediante pubblicazione sul quotidiano Il Corriere Adriatico del 21 febbraio 2019;

Avverso la suddetta variante non risulta pervenuta alcuna osservazione come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n.51 del 31/7/2019 di adozione definitiva;

Il Consiglio Comunale, con atto n. 51 del 31/7/2019 ha adottato definitivamente la variante in oggetto;

Le misure di salvaguardia entrate in vigore in data 6/2/2019, scadranno in data 6/2/2024 per effetto dell'articolo 12 comma 3 del D.P.R. 6/6/2001 n.380.

In virtù dei dispositivi presenti nella vigente LR. 5/8/1992 n.34 come modificata ed integrata dalla LR.19/2001, si rammenta che questa Provincia provvede alla sola espressione del parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, valutando gli atti e gli elaborati adottati definitivamente.

Si rammenta altresì che il procedimento di formazione e approvazione del PRG è in capo al Comune che deve verificare la regolarità dell'iter seguito con riferimento alle disposizioni della stessa L.R. 34/92 articolo 26 e delle altre leggi di settore al fine di non incorrere in vizi procedurali.

Verificato che alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Elaborati amministrativi:

- A. Dichiarazione esclusione VAS n. 17811 del 21/12/2018;
- B. Conferma esclusione VAS Provincia n. 1328 del 16/01/2018, assunta al prot. 725 del 17/01/2019;
- C. Delibera consiglio comunale n. 5 del 06/02/2019 - adozione;
- D. Avviso di adozione rep. 350, prot.UTC 062/19/B, del 21/02/2019;
- E. Pubblicazione sul Corriere Adriatico del 21/02/2019;
- F. Delibera consiglio comunale n. 51 del 31/07/2019 - adozione definitiva
- G. Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale allegata al prot.UTC 025/19/B del 2/2/2019

Elaborati tecnici:

- 1. Fascicolo contenente:

tav. 01 Relazione Illustrativa - Perizia di Stima Agenzia delle Entrate;

- tav. 02 Rilievo fotografico;
- tav. 03 Elenco dei Prezzi Unitari;
- tav. 04 Computo Metrico Estimativo - Quadro Economico;
- tav. 05 Stima incidenza sicurezza;
- tav. 06 Stralcio catastale - Piano Particellare di Esproprio;
- tav. 07 Progetto - planimetria generale - linee tecnologiche;
- tav. 08 Variante al PRG - Stralcio vigente e variante (tav. 02 - Capoluogo);
- tav. 09 Variante al PRG - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;

2. Indagine geologica

Preso atto che rispetto ai pareri da acquisire per legge:

- nella delibera di adozione della variante si indica che, *dato atto della sostanziale irrilevanza della variante di che trattasi nei confronti degli elementi assunti a base per l'espressione dei pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione dell'originario strumento urbanistico generale del Comune, si può prescindere dall'acquisizione di nuovi pareri, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure, che impone l'applicazione del più generale "principio dell'economicità dell'azione amministrativa", in base al quale non devono essere ripercorsi iter procedurali quando l'effetto di questi si sia già maturato in precedenza (per tutti vedasi la sentenza del TAR Lazio, sez.I, n. 774 del 21/05/1992, nella quale si afferma esplicitamente che l'acquisizione del parere ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/1974 - ora art. 89 d.P.R. 380/2001 - non è necessaria genericamente per ogni tipo di variante agli strumenti urbanistici ma solo per quelle che comportano modifiche su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica ex art. 4 legge n. 64/1974);*

- il principio sopra enunciato è valido anche per il parere di cui all'articolo 20 lettera f) della Legge 833/1978 in capo all' ASUR, anche perché trattasi di retrocessione da area edificabile a strada e parcheggio;

- ai sensi del punto 2.2 della DGRM n.53 del 27/1/2014 la variante non necessita della verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 della L.R. 22/2011 in quanto non è in grado di modificare il regime idraulico (modifica che comporta azzeramento della capacità edificatoria e del rapporto di copertura), così come indicato dal responsabile del procedimento comunale nella dichiarazione allegata al prot.UTC 025/19/B del 2/2/2019;

Accertato che la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

La modifica in oggetto è finalizzata ad individuare urbanisticamente l'area necessaria come parcheggio e strada di accesso al parco pubblico, alla chiesa S.Maria della Pace ed

al limitrofo Parco Hotel, attraverso l'approvazione del progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli".

La necessità di variante scaturisce anche in conseguenza di un'annosa vicenda descritta nella delibera di adozione, iniziata nell'anno 1978 con la stipula di un compromesso di acquisto tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Pollenza e l'allora proprietario dell'area in argomento e sfociata in diversi ricorsi promossi dagli eredi, vicenda che qui interessa citare solo nella misura in cui il T.A.R. Marche nella motivazione della sentenza n.520/2018 Reg.Prov.Coll. del 13/06/2018, che ha accolto l'ultimo ricorso civilistico avanzato dai privati in termini temporali, ha ulteriormente precisato, in ordine alle possibili azioni da intraprendersi da parte del Comune di Pollenza per la soluzione della problematica posta a base del procedimento di costituzione della servitù ex art. 42bis del d.P.R. 327/2001 ora annullato, la possibilità per l'ente *"... di aprire ex novo un ordinario procedimento espropriativo, con tutte le garanzie procedurali che il DPR n. 327 del 2001 riconosce al soggetto espropriando"*. L'amministrazione comunale ha pertanto deciso, anche in attuazione delle indicazioni fornite in merito dal T.A.R. Marche, di procedere all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento di "Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli", relativamente alla conferma del parcheggio pubblico in via Dante e della relativa viabilità (distinto catastalmente al Foglio 10, particella 72 porzione) ed al minimo ampliamento della sottostante strada comunale Cegli (distinto catastalmente al Foglio 10, particella 73 porzione), sulla base del progetto redatto dall'ufficio tecnico in data 03/12/2018;

Dal punto di vista urbanistico le porzioni d'area interessate dalla variante attualmente sono prevalentemente classificate nel PRG come "zona per attrezzature di interesse pubblico" assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 40 delle N.T.A. (foglio 10 particella 72 porzione) e per una piccolissima parte quale zona agricola di salvaguardia paesistico ambientale di cui all'articolo 32 delle nta (foglio 10 particella 73 porzione). A titolo esaustivo si indica che l'articolo 40 del PRG ricomprende le zonizzazioni ricettive - ricreative e/o di ristoro - culturali, commerciali e di interesse comune - per lo sport e lo spettacolo e prevede un indice di edificazione fondiaria pari a 2 mc/mq;

Con la variante in argomento le stesse porzioni d'area verranno modificate nella destinazione urbanistica quale zona destinata a "parcheggio" (foglio 10 particella 72 porzione), sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 37 delle N.T.A., ed in parte a "strada" (foglio 10 particella 72 porzione per viabilità Viale Dante e particella 73 porzione per ampliamento strada Cegli), entrambe senza possibilità edificatorie;

Si precisa inoltre che la presente variante non comporta modificazioni alle nta del PRG.

Dato atto che rispetto all'istituto della VAS, con nota prot.17811 del 21/12/2018 il Comune di Pollenza, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10, della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 recante "Aggiornamento delle Linee Guida regionale per la Valutazione Ambientale di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs.

152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010", ha provveduto ad inviare a questa Provincia la comunicazione di esclusione della presente variante dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 1.3, punto 8 lett. k) in quanto variante al PRG che non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in area diversa e non contiene opere soggette a procedure di VIA o Valutazione di Incidenza secondo la vigente normativa. Tale esclusione è stata condivisa da questa Provincia con nota Prot. 1328 del 16/01/2018, assunta al protocollo comunale n. 725 del 17/01/2019. Nel caso in specie infatti si può escludere a priori che la variante possa produrre impatti significativi sull'ambiente in quanto trattasi di mutamento da area edificabile con indice fondiario pari a 2 mc/mq ad area a strada e parcheggio inedificabile;

Verificato che rispetto ai piani sovraordinati ed alla normativa di settore si ha la seguente situazione:

- **P.P.A.R.:** L'intervento è esente dalle disposizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 60 punto 3c) delle N.T.A. del P.P.A.R. stesso in quanto trattasi di opera pubblica; inoltre la variante si pone in conformità con le indicazioni di tutela di tale Piano andando ad eliminare la possibilità edificatoria delle aree d'interesse.
- **P.T.C.:** Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento l'area di variante non è interessata da ambiti prescrittivi e la modifica, che elimina la possibilità edificatoria delle aree interessate, si pone in conformità con le disposizioni impartite da tale Piano (direttive e indirizzi) per i sistemi ambientale, insediativo e socio- economico, con particolare riferimento alla direttiva 37.1 ed all'indirizzo 41.3.
- **P.A.I.:** Rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico PAI dalla tavola RI_52d si rileva che l'area di variante non è interessata da perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004) e del Piano adottato dall'Autorità di Bacino con delibera di Comitato Istituzionale n. 68 dell'08/08/2016 (aggiornamento 2016).
- **R.E.M.:** L'area oggetto di variante riguarda un area già utilizzata come parcheggio e viabilità quasi completamente priva di vegetazione, che risulta quindi ininfluenza rispetto alle indicazioni della REM.
- **DPR 8/09/97 N. 357** la variante non interferisce con le aree SIC e ZPS.
- **D.Lgs. 42/2004:** L'area di variante non è soggetta a vincolo paesaggistico;
- **R.D. 30/12/1923 n. 3267:** L'area di variante non è soggetta a vincolo idrogeologico;

- **Legge Regionale n. 6 del 23/2/2005:** L'area di variante non interessa superfici boscate e comunque si presenta quasi completamente priva di vegetazione. A titolo esaustivo si precisa che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) della L.R. 6/2005 l'adiacente parco pubblico non costituisce bosco;
- **Legge Regionale n. 14/2008:** Per il caso in argomento non necessita valutare gli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale, sicuramente perseguita in quanto la variante comporta una retrocessione di area edificabile a parcheggio e viabilità.
- **Legge Regionale n. 28 del 14/11/2001:** il Comune con delibera di C.C. n. 56 del 23/12/2006 ha approvato il Piano di zonizzazione acustica comunale. Secondo quanto indicato dal responsabile del procedimento comunale nella dichiarazione allegata al prot.UTC 025/19/B del 2/2/2019, in relazione a quanto previsto all'articolo 8 della LR 28/2001, l'intervento di che trattasi non comporta alcuna necessità di variazione della classificazione acustica dell'area d'interesse;
- **Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011** - Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico - le disposizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 11 non sono applicabili alla presente variante per espressa disposizione del comma 5 dello stesso articolo, in quanto interessa un'opera pubblica. Inoltre la variante non comporta nuove espansioni in zona agricola;

Dal punto di vista urbanistico e della conformità rispetto alla normativa vigente la variante risulta ammissibile sulla base delle seguenti motivazioni:

- è finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica atta a mantenere l'utilizzo effettivo dell'area e a soddisfare lo standard urbanistico a parcheggio e viabilità dell'intera zona;
- per entità e destinazione non stravolge l'impostazione generale del PRG;
- opera un decremento volumetrico rispetto al dimensionamento globale del PRG in adeguamento al PPAR ed al contempo incrementa le superfici pubbliche (mutamento da area edificabile ad area a parcheggio e strada inedificabile);
- rispetto alla dotazione standard la modifica proposta è conforme al **DM 2/4/1968 n°1444** in quanto comporta un aumento della dotazione relativa ai parcheggi pubblici a scapito di una porzione di "zona per attrezzature di interesse pubblico" destinata a quei servizi che, pur d'uso e/o interesse pubblico necessari ad integrare il sistema delle attrezzature pubbliche, non concorrono -né sono state considerate dal PRG in tal senso -alla dotazione degli standard urbanistici e territoriali (comma 1 articolo 40 nta PRG);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera E della L. 190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria.

Viste e richiamate:

- le previsioni e gli indirizzi del PPAR e del PTC;
- la normativa nazionale e regionale vigente;
- la L 1150/1942 e L.R. 5/8/1992 n. 34 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art.3, comma 1, lettera a) con cui è attribuita alle Province, per il rispettivo territorio, la funzione dell'espressione dei pareri di conformità sugli strumenti urbanistici generali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti;
- l'articolo 19 del D.Lgs.vo 327/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità", così come modificato dal D.Lgs.vo 302/2002;

Si propone , pertanto, di deliberare quanto segue:

I) di esprimere ai sensi degli articoli 3 lett.a) e art.26 comma 4 della L.R. 34/92 s.m.i. e dell'art.19 del D.lgs.327/2001, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Pollenza, adottata definitivamente dal consiglio comunale con Delibera n. 51 del 31/7/2019, finalizzata ad individuare urbanisticamente l'area necessaria come parcheggio e strada di accesso al parco pubblico, alla chiesa S.Maria della Pace ed al limitrofo Parco Hotel, nonché ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, attraverso l'approvazione del progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli".

II) Dare mandato al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di inviare una copia della presente deliberazione al comune di Pollenza rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) e b) della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare il P.R.G. adeguato ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante, approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a), ed i rilievi di cui al

presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare.

III) di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull'albo on-line dell'Ente;

IV) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

V) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e pertanto l'esigenza di accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Arch Serenella Sciarra)

V° IL DIRIGENTE

(f.to Arch Maurizio Scarpecci)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I) di esprimere ai sensi degli articoli 3 lett.a) e art.26 comma 4 della L.R. 34/92 s.m.i. e dell'art.19 del D.lgs.327/2001, **PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE** in merito alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Pollenza,

adottata definitivamente dal consiglio comunale con Delibera n. 51 del 31/7/2019, finalizzata ad individuare urbanisticamente l'area necessaria come parcheggio e strada di accesso al parco pubblico, alla chiesa S.Maria della Pace ed al limitrofo Parco Hotel, nonché ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, attraverso l'approvazione del progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli".

II) Dare mandato al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di inviare una copia della presente deliberazione al comune di Pollenza rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) e b) della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare il P.R.G. adeguato ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante, approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a), ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare.

III) di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull'albo on-line dell'Ente;

IV) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 205 del 02-10-2019

COMUNE DI POLLENZA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DANTE (FG. 10, P.LLA 72 PORZ.) - AMPLIAMENTO STRADA CEGLI (FG. 10 P.LLA 73 PORZ.).
VARIANTE PARZIALE AL PRG GIA' ADEGUATO AL PPAR AI SENSI DEL DPR 327/2001 PER APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
DELIBERE C.C. N°5 DEL 6/2/2019 (ADOZIONE) E N°51 DEL 31/7/2019

(ADOZIONE DEFINITIVA) E RELATIVI ELABORATI ESPRESSIONE DEL
PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 4, L.R. N. 34/92
E DELL'ARTICOLO 19 COMMI 2 E 4 DEL D.P.R. 327/2001

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 02-10-2019

Il Dirigente

ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.